

Circolare per lo Studio - Principali scadenze 16-30 aprile 2023

Focus sul ravvedimento per omessi o ritardati versamenti

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 16 al 30 aprile 2023 non ci sono scadenze di rilievo. Pertanto, sono da segnalare solo le consuete scadenze di metà e fine mese.

Tra queste si citano le seguenti:

- il termine, fissato al 17 del mese, in quanto il 16 cade di domenica, per il versamento delle ritenute sui dividendi del primo trimestre 2023;
- il versamento, sempre fissato al 17 aprile, dell'IVA mensile dovuta per il mese di marzo 2023;
- la presentazione degli elenchi Intrastat mensili e trimestrali entro il 26 aprile.

17 LUNEDÌ

ACCISE

Accise

 **Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di marzo.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa:

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.

**IMPOSTE
DIRETTE**

Ritenute su redditi per perdita avviamento commerciale




 **Attenzione**



La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.




Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita



	<p>dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi assimilati a lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di marzo da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporti di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione del rapporto di lavoro operate nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del</p>




	<p>mese precedente in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferte mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento:</p>



	<ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 - Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di marzo sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quali compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 - Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari"; "1140 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di titoli, partecipazioni e altri proventi finanziari da parte degli intermediari - Acconto".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme</p>



	<p>erogate ai lavoratori nel corso del mese di marzo in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui pignoramenti presso terzi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese di marzo che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio".</p>


IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute su premi lotterie e simili</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di marzo derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<h3>Ritenute su dividendi e utili</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Pagamento delle ritenute alla fonte sugli ammontari corrisposti nel corso del trimestre solare precedente inerenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi di azioni estere pagati a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate pagati a soggetti esenti da Ires; • dividendi e simili distribuiti da società residenti per le partecipazioni non qualificate pagati a privati o a fondi comuni d'investimento; • dividendi pagati a non residenti in relazione alle partecipazioni non inerenti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta (società di capitali ed enti commerciali, istituti di credito e altri intermediari residenti per i dividendi esteri).</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente in via telematica, utilizzando il Modello F24, e specificando gli appropriati codici tributo e cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1035 – dividendi e simili distribuiti da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a privati o a fondi comuni d'investimento; • 1035 – dividendi e simili da società residenti su partecipazioni non qualificate corrisposti a soggetti esenti da Ires; • 1035 – dividendi di azioni estere corrisposti a privati, a fondi immobiliari, a soggetti esenti Ires; • 1036 – dividendi pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
IMPOSTE DIRETTE	<h3>Addizionale stock options</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di marzo ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 - Ritenute su altre vincite e premi".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di febbraio (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef - Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta-Saldo".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari; 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;

	<ul style="list-style-type: none"> • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a marzo relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p> Attenzione</p> <p>Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21%, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.</p> <p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” – “2017”).</p>
<p>IVA</p>	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6003 – Versamento Iva mensile-marzo”.</p>

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di marzo da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax - Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "rappresentante fiscale". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, L. n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, L. n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, L. n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e IVA - Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regularizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 gennaio 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al</p>

	<p>tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>RAVVEDIMENTO</p>	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 marzo 2023.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti Iva.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria Iva; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 15 aprile e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di</p>

beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.
La trasmissione avviene con modalità telematiche.

26 MERCOLEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile**Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a marzo (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;
- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA

Elenchi Intrastat - Periodicità trimestrale**Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di festivo.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al primo trimestre (soggetti trimestrali).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;
- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi - aventi periodi di riferimento a partire da tale data - concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

	<p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; • gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
--	---

28

VENERDÌ

**TASSE E
IMPOSTE
VARIE**

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi - II periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6 settembre 2007)".

30

DOMENICA

COMUNICAZIONE

Soggetti che effettuano operazioni in oro

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

SCADENZE AGGIORNATE AL 13 APRILE 2023

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Ravvedimento omessi o ritardati versamenti – Modalità operative

Entro il 17 aprile 2023 (in realtà il termine è il 16 aprile, ma cade di domenica) i contribuenti che hanno omesso il versamento di imposte e ritenute con scadenza il 16 marzo 2023 e/o il 16 gennaio 2023 possono sanare la violazione fruendo del ravvedimento operoso, rispettivamente, entro 30 giorni con sanzione ridotta all'1,5% e entro 90 giorni con sanzione ridotta all'1,67%. Da ricordare che, con la risoluzione 1 marzo 2023, n.12/E, sono state apportate alcune importanti modifiche ai codici tributo.

Regole generali sul ravvedimento

In caso di ritardato od omesso versamento di imposte, ai fini del ravvedimento, valgono le **regole generali** previste nell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Pertanto, la **sanzione è ridotta**, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

1. ad **un decimo del minimo**, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
2. ad **un nono del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore sono stati commessi;
3. ad **un ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
4. ad **un settimo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
5. ad **un sesto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
6. ad **un quinto del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione (PVC), salvo che la violazione non rientri tra quelle relative alla mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o all'omessa

installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale (artt. 6, comma 3, e 11, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, occorre ricordare:

- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a novanta giorni**, la sanzione del 30 per cento è ridotta alla metà;
- salva l'applicazione del ravvedimento, per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a quindici giorni**, la sanzione di cui al punto precedente è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Cause ostative al ravvedimento

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il **ravvedimento è in ogni caso precluso, se al contribuente vengono notificati:**

1. atti di liquidazione/accertamento;
2. comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi:
 - dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controlli automatizzati);
 - dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (liquidazione delle imposte dovute a seguito di controllo formale);
 - dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 (liquidazione dell'IVA dovuta a seguito di controlli automatizzati).



Attenzione

Il ricevimento di una comunicazione con cui l'Agenzia delle entrate **richiede i documenti** in relazione al controllo formale di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 non è causa ostativa al ravvedimento operoso.

Al contrario, non si può più ricorrere al ravvedimento, se viene recapitata una comunicazione degli esiti del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, recante l'indicazione delle somme dovute dal contribuente.

Modalità operative

L'**importo da versare a titolo di ravvedimento operoso** è dato:

- dall'**imposta** o maggiore imposta non versata (nel caso in cui la violazione sia causa di debito d'imposta), con il codice tributo normalmente usato per tale imposta;
- dalla **sanzione ridotta**, variabile, come accennato in precedenza, a seconda della violazione originaria e dei termini entro cui avviene la regolarizzazione;
- dagli **interessi** legali, con maturazione giorno per giorno.

Riguardo alla sanzione ridotta, pertanto, per le violazioni di cui si discute, occorre versare:

- una sanzione pari all'1,5% (1/10 del 15%), per gli omessi versamenti che scadevano il 16 marzo 2023;
- una sanzione pari all'1,67% (1/9 del 15%), per gli omessi versamenti che scadevano il 16 gennaio 2023;

Per il calcolo degli interessi legali si utilizza la seguente formula:

somma non corrisposta x misura degli interessi x giorni di ritardo

365

Si ricorda che il **tasso** degli interessi da applicare a partire dal 1° gennaio 2023 è pari al 5%.

Per **giorni di ritardo** si intende il numero di giorni intercorrenti tra il giorno successivo al termine di scadenza ed il giorno in cui si provvede alla regolarizzazione.

Pertanto, la data di inizio da cui calcolare l'importo degli interessi relativi al ravvedimento operoso è fissata nel **giorno successivo al termine ultimo** entro il quale si doveva versare l'imposta.

Codici tributo

Un ultimo cenno va fatto ai codici tributo.

Occorre prestare attenzione al fatto che, con la risoluzione 1 marzo 2023, n. 12/E sono state apportate alcune modifiche ai codici tributo con l'eliminazione e l'introduzione di alcuni di essi.

Di seguito, pertanto, si riporta l'elenco aggiornato.



Tipo Imposta	Descrizione	Codice tributo
IRPEF	Sanzione pecuniaria IRPEF	8901
IRPEF	Sanzione pecuniaria IRPEF rettifica modello 730	8915
IRPEF	Interessi sul ravvedimento IRPEF	1989
Addizionale comunale IRPEF	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento	8926
Addizionale comunale IRPEF	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF- ravvedimento per rettifica modello 730	8927
Addizionale comunale IRPEF	Interessi sul ravvedimento-addizionale comunale all'IRPEF - autotassazione	1998
Addizionale regionale IRPEF	Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF	8902
Addizionale regionale IRPEF	Sanzione pecuniaria addizionale regionale all'IRPEF rettifica modello 730	8916
Addizionale regionale IRPEF	Interessi sul ravvedimento addizionale regionale IRPEF	1994
Imposte sostitutive	Sanzioni pecuniarie relative all'anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA	8912
IRAP	Sanzione pecuniaria IRAP	8907



Tipo Imposta	Descrizione	Codice tributo
IRAP	Interessi sul ravvedimento IRAP	1993
IRES	IRES – sanzione pecuniaria	8918
IRES	Interessi sul ravvedimento IRES	1990
IVA	Sanzione pecuniaria IVA	8904
IVA	Interessi sul ravvedimento IVA	1991
Altri tributi	Successioni – sanzione da ravvedimento – imposte e tasse ipotecarie e catastali	1535
Altri tributi	Successioni – sanzione da ravvedimento – imposta di bollo	1536
Altri tributi	Successioni – interessi da ravvedimento	1537
Altri tributi	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 – sanzioni	2502
Altri tributi	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 – interessi	2503
Altri tributi	Bollo virtuale – sanzioni	2507
Altri tributi	Bollo virtuale – interessi	2508
Altri tributi	Sanzione pecuniaria IRPEG	8905
Altri tributi	Sanzione pecuniaria IVA forfetaria connessa a imposta sugli intrattenimenti	8910
Altri tributi	Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all'IRAP e all'IVA	8911
Imposte sostitutive	Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - Art. 3 d.lgs. n. 23/2011	8940
Imposte sostitutive	Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze - art. 3 d.lgs. n. 23/2011	1940
Imposte sui redditi	Sanzione per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	8941
Imposte sui redditi	Interessi per ravvedimento - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata	1941
Altri tributi	Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011	8942
Altri tributi	Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011	1942



Tipo Imposta	Descrizione	Codice tributo
Altri tributi	Sanzione per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011	8943
Altri tributi	Interessi per ravvedimento - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011	1943
Imposte sostitutive	Sanzione per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011	8944
Imposte sostitutive	Interessi per ravvedimento - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - Art. 27, D.L. n. 98/2011	1944
Altri tributi	Sanzione per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive	8945
Altri tributi	Interessi per ravvedimento - Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive	1945